

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023 DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento, disciplina la formazione e la gestione dell’Elenco da cui la Centrale Unica di Committenza del Nuovo Circondario Imolese e ogni altro Ente aderente alla Centrale Unica di Committenza potrà attingere gli Operatori Economici da invitare agli affidamenti ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 conformemente alle indicazioni di cui all’allegato II.1 del d.lgs 36/2023.

La gestione amministrativa dell’Elenco è di competenza della Centrale Unica di Committenza del Nuovo Circondario Imolese.

L’Elenco ha lo scopo di individuare preventivamente gli Operatori Economici che, qualificati in base all’assenza di motivi di esclusione (requisiti di ordine generale), nonché al possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria, organizzativa e tecnico professionale (requisiti di ordine speciale) di seguito specificati, potranno essere invitati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, alle procedure negoziate e dirette di affidamento di lavori, forniture e servizi e servizi attinenti all’architettura e ingegneria.

La Centrale Unica di Committenza del Nuovo Circondario Imolese si riserva la facoltà, in qualsiasi momento e senza preavviso, di:

- a) porre termine in qualsiasi momento, in tutto o in parte, all’Elenco istituito;
- b) modificare in qualsiasi momento, il presente Regolamento;
- c) modificare in qualsiasi momento i requisiti generali e speciali di iscrizione.

ART. 2 - ADEMPIMENTI PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO

L’Operatore Economico, impresa o professionista, che intende aderire all’Elenco deve preventivamente provvedere alla propria Registrazione, solo a mezzo portale telematico, collegandosi alla pagina internet all’uopo predisposta e della quale sarà data comunicazione mediante apposito avviso fornendo le informazioni essenziali circa la propria anagrafica ed attività svolta. Una volta ottenuta la Registrazione con l’assegnazione di una “username” e di una “password” l’Operatore Economico potrà presentare la domanda di iscrizione attraverso l’utilizzo di una Piattaforma telematica ed informatica (di seguito definito anche “Piattaforma”), accessibile via internet mediante specifico sito web all’indirizzo che sarà fornito e pubblicizzato in fase di attivazione. (di seguito definito anche come “Portale”).

Tutte le informazioni fornite e tutti i documenti caricati dall’Operatore Economico possono essere oggetto di accertamento di veridicità, da parte della CUC, mediante verifica così come previsto dall’art. 12 del presente Regolamento. La presentazione di una domanda di iscrizione all’Elenco comporta l’accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

L’Elenco è aperto, pertanto la domanda di iscrizione può essere presentata in qualsiasi momento. La presentazione della domanda non comporta l’automatico inserimento dell’Operatore Economico nell’Elenco, in quanto l’iscrizione è subordinata al positivo completamento dell’attività istruttoria relativa alla domanda. L’Elenco è sviluppato secondo categorie merceologiche che possono essere modificate in qualsiasi momento sulla base di sopraggiunte necessità con deliberazione di Giunta del Nuovo Circondario Imolese. L’elenco delle categorie merceologiche è accessibile dal Portale ed è approvato con delibera di Giunta del Nuovo Circondario Imolese.

La presentazione della domanda è possibile solo ed esclusivamente per categorie presenti nell'elenco delle categorie merceologiche. L'aggiornamento dell'iscrizione ad eventuali nuove categorie è regolato dal successivo art. 11 del Regolamento.

L'Operatore Economico per presentare domanda di iscrizione deve compilare i modelli proposti all'interno del Portale specifici per ciascuna sezione.

La domanda di iscrizione deve essere presentata dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico il quale sarà l'unico ed esclusivo titolare del profilo creato sul Portale, le cui credenziali di accesso (Username e Password), rilasciate in fase di registrazione, sono riservate ed è vietata ogni loro divulgazione o trasferimento a terzi. Ogni responsabilità relativa all'uso improprio delle stesse rimane ad esclusivo totale carico del loro titolare.

Non sono ammesse domande di iscrizione presentate con modalità differenti da quelle indicate nel presente Regolamento.

Rimane esclusivo onere dell'Operatore Economico il tempestivo aggiornamento dei propri dati, a seguito di modifiche intervenute. La comunicazione per l'aggiornamento degli stessi deve avvenire puntualmente ed esclusivamente tramite il Portale. Inoltre, sarà sempre disponibile, accedendo all'apposita sezione "Istruzioni e manuali", la documentazione di supporto operativo per agevolare la registrazione al Portale e la presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco.

ART. 3 - FINALITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO E SCELTA DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'Elenco rappresenta uno strumento di identificazione degli Operatori Economici da consultare per le procedure negoziate di affidamento di contratti d'appalto il cui valore posto a base di gara – I.V.A. esclusa – non superi le seguenti soglie per i lavori, per i servizi e forniture e per i servizi attinenti all'ingegneria e l'architettura:

- Lavori fino alla soglia di cui art. 14 comma 1 lettera a) d.lgs 36/2023;
- Forniture e Servizi fino alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 comma 1 lettera c) d.lgs 36/2023;
- Servizio Professionali fino alla soglia di cui all'art. 14 comma 1 lettera c) d.lgs 36/2023.

La Stazione Appaltante rimane libera di non ricorrere agli Operatori Economici iscritti all'Elenco qualora sussistano circostanze per le quali il ricorso allo stesso possa risultare inefficace, antieconomico o tecnicamente non rispondente alle finalità perseguite con l'affidamento. Resta ferma, inoltre, la facoltà della Stazione Appaltante di ampliare il numero di Operatori Economici da consultare rispetto a quelli già iscritti nell'Elenco, invitando anche altri Operatori Economici ritenuti idonei.

La Stazione Appaltante rimane libera, inoltre, di non individuare gli operatori economici da consultare mediante l'elenco, utilizzando invece un avviso di indagine di mercato.

Gli Operatori Economici non acquisiscono con l'iscrizione all'Elenco alcun diritto a partecipare alle procedure negoziate di affidamento espletate dalla Stazione Appaltante, in quanto l'iscrizione stessa non costituisce, di per sé, titolo di preferenza.

ART. 4 - ORGANIZZAZIONE DELL'ELENCO

L'Elenco è suddiviso in tre sezioni:

- Lavori
- Forniture e servizi
- Servizi professionali

Ogni sezione è organizzata con uno specifico albero merceologico, che è suddiviso in categorie merceologiche principali e, ove presenti, categorie merceologiche secondarie.

L'identificazione e la scelta delle categorie merceologiche, principali e secondarie, per le quali l'Operatore Economico presenta domanda di iscrizione, deve trovare debito riscontro nell'oggetto sociale e nelle attività effettivamente svolte da autodichiararsi in fase di presentazione della domanda.

La CUC verificherà la congruità delle categorie merceologiche indicate dagli Operatori Economici nella domanda di iscrizione sulla base della documentazione fornita, nonché sulla base di eventuali ulteriori verifiche, da svolgersi così come previsto dall'art. 12 del presente Regolamento.

Ciascuna categoria merceologica può essere suddivisa in più fasce di importo. In tal caso l'Operatore Economico può selezionare le fasce per le quali presenta domanda di iscrizione. L'Operatore Economico potrà essere invitato unicamente alle procedure di scelta del contraente il cui importo al netto dell'IVA ricada all'interno di una delle fasce nelle quali è iscritto.

La CUC si riserva di integrare, modificare o eliminare in qualsiasi momento una o più sezioni o categorie merceologiche.

La CUC si riserva la facoltà di attivare parzialmente l'Elenco, procedendo per singole sezioni e categorie merceologiche.

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI ALL'ISCRIZIONE

Possono presentare domanda d'iscrizione all'Elenco tutti gli Operatori Economici così come individuati dalla Parte III titolo II artt. 65 e 66 del d.lgs 36/2023.

Gli Operatori Economici che intendono presentare domanda d'iscrizione all'Elenco devono essere preventivamente registrati ed in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico finanziaria, richiamati - nell'articolo che segue.

Con riferimento ai Consorzi, l'iscrizione è consentita anche da parte dei soggetti economici consorziati, in forma singola. Le imprese indicate come consorziate esecutrici potranno partecipare ad una procedura solamente in un'unica forma, cioè singolarmente o come consorziati nell'ambito del consorzio partecipante, pena l'esclusione di entrambi.

Per le categorie di servizi professionali di ingegneria e architettura non è consentito iscriversi nella medesima categoria merceologica in qualità di professionista singolo ed associato.

ART. 6 - REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE ALL'ELENCO

a) Requisiti di ordine generale

Per essere iscritto all'Elenco in capo all'Operatore Economico non devono sussistere i motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs 36/2023

L'Operatore Economico attesta il possesso dei requisiti di ordine generale per se e per i soggetti di cui all'art. 94 c.3 del D.Lgs 36/2023 mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle previsioni D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. all'atto della presentazione della domanda d'iscrizione. In caso di presentazione di falsa dichiarazione l'Operatore Economico oltre ad incorrere nelle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., sarà segnalato all'ANAC per i conseguenti provvedimenti.

b) Requisiti di idoneità professionale

Gli Operatori Economici che intendono presentare domanda d'iscrizione all'Elenco devono attestare, se pertinente con la natura dell'operatore economico, l'iscrizione al registro delle imprese della camera di

commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A) o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso gli ordini professionali, con dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle previsioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

La dichiarazione deve riportare la data di iscrizione, l'oggetto sociale, il nominativo o i nominativi delle persone legalmente autorizzate a rappresentare ed impegnare l'Operatore Economico nonché l'ubicazione delle sedi e quanto richiesto al successivo art. 7.

e) Requisiti di capacità tecnico – economica

Gli Operatori Economici che intendono presentare domanda d'iscrizione all'Elenco devono fornire le informazioni concernenti il fatturato globale degli ultimi tre esercizi finanziari, nonché, per ciascuna categoria merceologica in cui l'Operatore Economico intende qualificarsi, l'elenco delle principali forniture/servizi effettuati negli ultimi tre anni con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o privati .

Per l'iscrizione alla sezione dei lavori di importo inferiore a € 150.000, è necessario indicare, nel caso l'Operatore Economico non sia già in possesso della certificazione SOA, le seguenti e informazioni, nei relativi modelli che accompagnano la domanda:

- importo dei lavori appartenenti alla categoria a cui l'Operatore Economico intende iscriversi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco;
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di iscrizione all'Elenco;
- elenco dell'attrezzatura tecnica relativa all'esecuzione dei lavori appartenenti alla categoria a cui l'Operatore Economico intende iscriversi con indicazione se trattasi di attrezzatura di proprietà o in leasing.

Per l'iscrizione alla sezione dei lavori di importo superiori a € 150.000, è necessario che l'Operatore Economico sia in possesso di certificato SOA; nella domanda di iscrizione gli Operatori Economici sono quindi tenuti a dichiarare il possesso delle attestazioni SOA con specifica menzione di categorie e classifiche possedute.

Per l'iscrizione alla sezione dei servizi di architettura ed ingegneria gli Operatori Economici dovranno presentare la seguente documentazione, utile a dettagliare la specifica professionalità e l'esperienza maturata:

- Elenco dei principali servizi tecnici di ingegneria e di architettura relativi alla specifica sezione e categoria per cui è richiesta l'iscrizione, effettuati nell'ultimo decennio, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o privati;
- Curriculum Vitae professionale redatto su modello europeo.

ART. 7 - DOMANDA DI ISCRIZIONE

La presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco deve avvenire in via telematica, previa Registrazione sul Portale seguendo le indicazioni ivi riportate. La domanda di iscrizione, è sottoposta ad istruttoria da parte della CUC, il cui esito positivo determina l'iscrizione dell'Operatore Economico per le categorie merceologiche oggetto della domanda.

La PEC, indicata nella domanda di iscrizione all'Elenco sarà utilizzata dalla Stazione Appaltante per l'eventuale invito alle procedure di scelta del contraente. Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà da rendere ai fini dell'iscrizione all'Elenco devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. e devono essere sottoscritte con firma digitale del Legale Rappresentante dichiarante ed in particolare:

- dal titolare, se si tratta di impresa individuale;

- da uno dei soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice;
- da uno dei soci se si tratta di società in nome collettivo;
- dall'amministratore munito di potere di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- da un procuratore munito dei necessari poteri;
- dal singolo professionista, se si tratta di libero professionista;
- dal rappresentante legale se si tratta di associazione professionale;
- dal presidente dell'associazione/ente;

Le dichiarazioni possono essere rilasciate anche da un Procuratore speciale, qualora tale potere sia da quest'ultimo esercitabile in virtù di un atto formale di procura; tale procura dovrà essere allegata alla dichiarazione sostitutiva in copia conforme all'originale.

Si ricorda che nel caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione l'Operatore Economico, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., sarà segnalato dalla Stazione Appaltante all'ANAC per i conseguenti provvedimenti secondo quanto previsto dall'art. 96 comma 15 D.Lgs 36/2023.

Il certificato della firma digitale, da utilizzare per la sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni, deve essere in corso di validità al momento di presentazione della domanda e deve essere stato rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia digitale – ex DigitPA.

Sul Portale è presente uno strumento di verifica della firma digitale in grado di controllare la validità della stessa. Nel caso la verifica abbia esito negativo, la CUC utilizzerà per tale verifica i software gratuiti messi a disposizione dalle Certification Authority Italiane (come previsto dalle disposizioni normative in materia).

Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non saranno considerati validi se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richiesta.

ART. 8 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Ogni domanda di iscrizione, solo se compilata in tutte le sue parti e corredata da tutte le dichiarazioni e dai documenti previsti dal presente Regolamento, sarà esaminata secondo l'ordine progressivo di presentazione. La CUC si riserva, comunque, di poter variare l'ordine di esame delle domande, in particolare, nel caso in cui ciò sia necessario per consentire il rapido inizio di procedure di scelta del contraente in attesa di avvio.

Qualora la documentazione presentata non risulti completa o esauriente, l'istruttoria per l'iscrizione verrà sospesa, previo avviso all'Operatore Economico che dovrà fornire i richiesti chiarimenti e/o integrazioni entro 10 giorni dalla specifica richiesta dell'Ente. In questo caso, il termine per la conclusione dell'istruttoria riprenderà a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa o modificata.

La CUC si riserva di procedere alla verifica delle autocertificazioni ai sensi del successivo art. 12.

La CUC, qualora l'istruttoria si concluda positivamente, provvederà all'inserimento dell'Operatore Economico nell'Elenco.

L'esito dell'istruttoria sulla domanda di iscrizione all'Elenco è comunicato all'Operatore Economico entro un tempo massimo di 30 (trenta) giorni n.c. decorrenti dalla data di presentazione della Domanda di Iscrizione o dall'avvenuta ultima eventuale integrazione alla stessa a seguito di richiesta della CUC.

Qualora la CUC ritenga di non poter ultimare l'istruttoria entro il termine suddetto, potrà avvalersi di una proroga del termine di ulteriori sessanta giorni comunicando tale decisione all'Operatore Economico tramite PEC indicando la data entro la quale la domanda sarà accolta o respinta.

Per condurre la verifica, anche a campione, dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico – economica, dichiarati dagli Operatori Economici nelle domande di iscrizione, la CUC potrà avvalersi dei servizi di altri soggetti sia pubblici che privati.

Per l'accertamento dei requisiti di capacità tecnico professionale, dichiarati dagli Operatori - Economici nelle domande di iscrizione, la CUC potrà inoltre interpellare direttamente i committenti delle precedenti prestazioni indicati nella domanda di iscrizione.

ART. 9 - RIGETTO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Qualora in sede di istruttoria l'Operatore Economico candidato risulti privo di uno o più dei requisiti richiesti, la domanda di iscrizione è rigettata. Gli Operatori Economici la cui domanda di iscrizione è rigettata non verranno inseriti nell'Elenco. La notifica all'Operatore Economico avverrà tramite PEC.

Il rigetto della domanda non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda di iscrizione, fatta salva l'ipotesi di rigetto della domanda per falsa dichiarazione che abbia comportato l'iscrizione dell'annotazione nel Casellario ANAC e per tutta la durata di pubblicazione della stessa. L'esame della nuova domanda da parte della CUC seguirà la procedura di cui al presente Regolamento.

ART. 10 - COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione inerente l'Elenco indirizzata all'Operatore Economico è effettuata tramite l'indirizzo PEC indicato in fase di registrazione.

Tutte le comunicazioni della CUC/Stazione Appaltante, ivi inclusi il provvedimento di abilitazione o l'eventuale rigetto della domanda di iscrizione, nonché la sospensione o la cancellazione, si considerano validamente effettuate tramite PEC all'indirizzo comunicato dall'Operatore Economico all'atto della registrazione sul portale.

La mancata consegna di comunicazioni all'Operatore Economico, per errata indicazione o per mancato aggiornamento degli indirizzi di posta elettronica da parte di quest'ultimo, solleva la CUC/Stazione Appaltante da ogni responsabilità a riguardo.

ART. 11 - DURATA DELL'ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO

La validità dell'iscrizione nell'Elenco – fatti salvi i casi di cancellazione o sospensione previsti nel presente Regolamento – è senza limitazioni temporali. In ogni caso viene richiesto, ogni 12 mesi, un rinnovo atto a confermare l'interesse dell'Operatore Economico a rimanere iscritto all'Elenco e a condurre un opportuno aggiornamento dei dati dichiarati in sede di registrazione/iscrizione.

Un mese prima della scadenza del previsto rinnovo/conferma sarà notificata agli Operatori Economici una comunicazione, tramite PEC, al fine di ricordare agli stessi di procedere con una domanda di rinnovo confermando i dati già in precedenza dichiarati o aggiornandoli in tutto o in parte.

La CUC può, inoltre, richiedere all'Operatore Economico iscritto di aggiornare dati, informazioni, requisiti inerenti all'iscrizione nell'Elenco. Il mancato aggiornamento di quanto richiesto nel termine di volta in volta assegnato, potrà precludere l'invito alle singole procedure di scelta del contraente e determinare la sospensione dell'iscrizione a partire dalla scadenza del termine assegnato per l'aggiornamento dei dati.

Si procederà alla cancellazione dell'iscrizione trascorsi i termini previsti al successivo art. 14 punto p). Qualsiasi aggiornamento verrà verificato dalla CUC e processato secondo le disposizioni indicate nel presente Regolamento.

Gli Operatori Economici già iscritti possono comunque richiedere, in ogni caso ed in qualsiasi momento, l'iscrizione ad altre categorie/sottocategorie/classi dell'Elenco. In questo caso l'Operatore Economico richiedente l'estensione della propria iscrizione dovrà allegare unicamente la documentazione necessaria a comprovare i requisiti di iscrizione strumentali all'iscrizione nella nuova categoria richiesta.

ART. 12 - VERIFICA REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Sono previsti due tipi di verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni ricevute:

1 – Verifiche Puntuali sono previste in tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ad insindacabile giudizio della CUC.

2 – Verifiche a Campione sono previste al di fuori dei casi in cui viene effettuato il controllo puntuale. Le dichiarazioni sostitutive da controllare a campione sono determinate nella misura minima di n. 10 dichiarazioni sostitutive presentate. La scelta delle autocertificazioni da sottoporre a verifica a campione viene effettuata annualmente con sorteggio casuale.

La CUC si riserva, comunque, di richiedere idonea documentazione a comprova di tutte le dichiarazioni rese dall'Operatore Economico (fatturato globale, ecc..). La mancanza di tale idonea documentazione comporta la cancellazione dell'operatore economico da tutte le categorie merceologiche dell'Elenco, indipendentemente dal fatto che risultino mancanti i documenti necessari per l'iscrizione anche ad una sola categoria merceologica.

Possono essere effettuati anche controlli incrociati mediante confronto con dati ed informazioni riguardanti l'Operatore Economico, acquisiti da altre Stazioni Appaltanti.

ART. 13 – SOSPENSIONE

Il provvedimento di sospensione consiste in una temporanea esclusione dell'Operatore Economico abilitato dall'Elenco. Si procede alla sospensione dell'Operatore Economico dall'Elenco nei seguenti casi:

- a) mancata comunicazione delle attestazioni e/o informazioni e/o dati variati ad aggiornamento di quelli forniti con la domanda di iscrizione e/o di ogni altra informazione richiesta dalla CUC, ovvero mancata conferma dell'interesse dell'operatore Economico a rimanere iscritto all'Elenco;
- b) esito negativo di una verifica sul possesso dei requisiti condotta da parte della CUC, fino a che è in corso un'istruttoria di approfondimento con l'Operatore Economico;
- c) quando sia in corso una procedura di concordato preventivo o di fallimento dell'Operatore Economico;
- d) quando siano in corso formali procedure di accertamento in ordine a irregolarità nell'esecuzione di prestazioni affidate all'Operatore Economico e negli altri casi opportunamente motivati dalla CUC.

La sospensione ha durata variabile a seconda dei casi sopraesposti, in particolare durerà per tutto il periodo necessario alla CUC per condurre le procedure di accertamento, per il periodo necessario a risolvere la procedura di concordato preventivo o fallimento o, infine, per il tempo necessario all'Operatore Economico per fornire i dati essenziali per la domanda di iscrizione compresi gli aggiornamenti e ogni altra informazione richiesta dalla CUC.

Del provvedimento di sospensione dall'Elenco verrà data tempestiva comunicazione all'Operatore Economico tramite PEC. Nel periodo di sospensione l'Operatore Economico, salvo diversa decisione motivata della CUC, non sarà invitato a partecipare alla procedura di scelta del contraente.

Decorsi i termini della sospensione, la CUC procederà con la determinazione in merito alla riammissione all'Elenco o alla Cancellazione dello stesso, notificando, tramite PEC, la relativa decisione all'Operatore Economico.

ART. 14 - CANCELLAZIONE

La CUC procederà alla cancellazione dell'Operatore Economico dall'Elenco nei seguenti casi:

- a) cessazione di attività dell'Operatore Economico;
- b) attivazione di procedure concorsuali;
- c) richiesta tramite PEC dell'Operatore Economico;
- d) sub appalto non autorizzato dall'Ente committente
- e) mancato sottoscrizione del contratto senza valida giustificazione
- f) mancata presentazione di offerta a seguito di tre inviti nel biennio
- g) perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Elenco (in tal caso la cancellazione può riguardare anche solo specifiche categorie dell'albero merceologico);
- h) sopravvenienza di una causa di esclusione dell'Operatore Economico dai pubblici appalti secondo la legislazione vigente, ivi compreso l'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023
- i) dichiarazioni mendaci rese in fase di presentazione della domanda di iscrizione, fermo restando, in ogni caso, quanto stabilito all'art. 71, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. in tema di irregolarità od omissioni non costituenti falsità, per le quali l'Operatore Economico sarà tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione;
- l) accertamento di irregolarità da parte dell'Operatore Economico negli adempimenti contributivi e previdenziali (DURC irregolare);
- m) accertamento da parte della CUC di gravi irregolarità, compresi i ritardi, nello svolgimento delle prestazioni, anche nei confronti di altre Stazioni Appaltanti;
- n) emissione, da parte della competente Prefettura, di comunicazioni negative riguardanti l'Operatore Economico ai sensi del Decreto Legislativo n.159 del 2011 e s.m.i.;
- o) provvedimenti interdittivi in relazione alla responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ex D.Lgs 231/2001 e s.m.i.;
- p) mancata comunicazione delle attestazioni e/o informazioni e/o dati variati rispetto a quelli forniti con la domanda di iscrizione decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di sospensione dall'Elenco di cui all'art. 13 lettera a);
- q) in ogni altro caso per il quale la CUC ritenga necessaria, con adeguata motivazione, la cancellazione dell'operatore Economico dall'Elenco.

Il provvedimento di cancellazione comporta che l'Operatore Economico non sarà più consultato nell'ambito della procedura di scelta del contraente svolta tramite ricorso all'Elenco.

Non potrà essere presentata dall'Operatore Economico una nuova domanda di iscrizione prima di 12 mesi dall'avvenuta cancellazione.

Nel caso in cui ricorrano i presupposti per la cancellazione, la CUC ne darà comunicazione tramite PEC all'Operatore Economico. Lo stesso potrà presentare eventuali giustificazioni entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della CUC. La CUC nei 30 (trenta) giorni successivi istruirà le giustificazioni.

Qualora le eventuali giustificazioni non siano ritenute sufficienti dalla CUC verrà notificato all'Operatore Economico il provvedimento di cancellazione dall'Elenco tramite PEC entro 15 (quindici) giorni dalla sua adozione.

ART. 15 - DISCIPLINA DELLA PRIVACY

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti degli utenti secondo le disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679 denominato "Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali" (GDPR). Si rimanda alla nota informativa sulla Privacy presente nel sito per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali.

ART. 16 - FORO COMPETENTE

I diritti e le obbligazioni delle parti derivanti dall'applicazione del presente Regolamento sono regolati dalla Legge italiana. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna di Bologna ha competenza in via esclusiva a giudicare per eventuali controversie che dovessero derivare dal presente Regolamento e, più in generale, dall'Elenco della CUC. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua pubblicazione sul sito internet della Stazione Appaltante.